



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PRGC

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE SEMPLIFICATA PER GLI SCARICATORI DI PIENA IN FRAZIONE CORNAGLIO

ai sensi Art. 19 D.P.R. 08.06.2001 n°327 e s.m.i.

art. 17bis comma 6 L.R. 56/77 s.m.i.

PROGETTO PRELIMINARE



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

maggio 2015



Aspetti urbanistici: Arch. Enrico Bonifetto – Via Brugnone 12 – 10126 Torino
Aspetti idrogeologici: Dott. Geologo Giuseppe Genovese - via Camogli 10 – 10134 - Torino
Aspetti ambientali: Dott. Agronomo Renata Curti studio Tekne – via Beaulard n. 22,- 10139 Torino

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. PREMESSA.....	4
1.1 Aspetti procedurali	4
1.2 Finalita' della la 6° Variante Parziale	5
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
2.1 NORMATIVA EUROPEA.....	6
2.2 NORMATIVA NAZIONALE	7
3. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO.....	15
3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	15
3.1 .1 Piano Territoriale Regionale	15
3.1.2 Piano Paesistico Regionale	18
3.1.3 Piano di Approfondimento della Valle di Susa	26
3.1.4 Piano Territoriale Provinciale.....	27
3.2 VINCOLI	29
4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE	30
5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO	35
6 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'	43
Litosfera	
Ambiente umano.....	
7 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'	46
Caratteristiche del Piano.....	46
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate	47
8 CONCLUSIONI.....	47

1. PREMESSA

1.1 Aspetti procedurali

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente predisposta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 relativamente all'adeguamento cartografico di PRGC del tracciato di progetto dello scaricatore di piena delle acque meteoriche ricadente sul settore di versante collinare compreso tra gli abitati di Buttigliera Alta e di Rosta.

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 12 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Nel merito, in accordo ai disposti previsti dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dalla L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 che ha introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, la presente variante semplificata ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell'art. 17 bis L.R. 56/1977 **non è da sottoporsi alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS**, con specifico riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 al paragrafo "**ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI** - Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento".
Dato atto pertanto che l'Allegato II della suddetta D.G.R. prescrive che sono di norma esclusi dal processo di V.A.S. le Varianti parziali che:
 - non riguardano interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
 - non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
 - riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistici vigente;
 - non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
 - non riguardano aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
 - non riguardano aree con presenza naturale di amianto.
- L.R. 3/2013 art 17 bis (Varianti semplificate):
 - comma 8. **Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui al comma 11. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di**

assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

- **comma 11: Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.**

Quanto sopra poiché:

- la presente variante semplificata, assimilabile per tipo alle varianti parziali, come indicato nell'Allegato II della suddetta D.G.R.:
 - **non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;**
 - **non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;**
 - **riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;**
 - **non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;**
 - **non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);**
 - **non riguarda aree con presenza naturale di amianto.**
- la variante è semplificata ai sensi degli articoli 10 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 ed è esclusa dal processo di VAS ai sensi dei commi 8 e 11 dell'art. 17 bis della L.R. 3/2013 così come modificata dalla L.R. 17/2013, in quanto consistente nell'adeguamento del tracciato dell'impluvio a seguito del progetto definitivo dell'opera pubblica **quale modifica funzionale all'esecuzione dell'opera e limitata ad una porzione puntuale del territorio interessata dall'opera stessa.**
- il progetto del canale è stato assoggettato alla verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98 che si è conclusa con **Determinazione n. 830 del 28/03/2013 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste di esclusione dalla fase di VIA.**

Poiché l'area interessata dalla variante ricade in territorio tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, nella fattispecie di cui all'art. 136 in quanto rientrante tra i cosiddetti "Galassini" (1D.M 01.08.1985), in particolare si tratta dell'area tutelata della "Zona intermorenica aviglianese", viene predisposta la presente relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità alla VAS" è fornire elementi a supporto del processo decisionale finalizzato alla necessità di assoggettare il piano (o programma) a VAS. Il documento di Screening si pone dunque l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dalla variante con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell'Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all'articolo 3 paragrafo 5, ripresi anche nell'Allegato 1 del D.Lgs. 4/2008.

1.2 Finalità della Variante Semplificata

La variante semplificata si rende necessaria al fine dell'adeguamento dello strumento urbanistico vigente al tracciato di progetto dello scaricatore di piena delle acque meteoriche di alcune porzioni collinari del territorio comunale di Buttigliera.

Il progetto del canale scolmatore consente l'adeguamento dell'esistente sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sul settore di versante collinare compreso tra gli abitati di Buttigliera Alta e di Rosta, la cui attuale inadeguatezza o inefficacia genera talora gravi fenomeni di inondazione o allagamento anche in corrispondenza di settori urbanizzati, sia all'interno del territorio comunale di Buttigliera Alta, sia, più a valle, in quello di Rosta.

In particolare appare critica la situazione che si viene a verificare, con una evidente regolarità in concomitanza di eventi meteorici importanti, in corrispondenza dell'impluvio proveniente dalla reg. Fronde di Buttigliera dove gli originali canali di deflusso, in parte artificializzati ed in parte poco mantenuti, confluiscono secondo uno schema idraulico completamente inappropriato.

Dagli studi eseguiti è scaturito un primo progetto preliminare di sistemazione e razionalizzazione degli sfioratori della fognatura comunale che hanno portato alla successiva realizzazione di 3 lotti di canali che convogliano le acque verso il territorio del Comune di Rosta e successivamente verso la Dora Riparia attraverso un canale scolmatore.

Si rende ora necessario completare il sistema prolungando ed adeguando il canale ricettore, da realizzarsi nel punto più depresso della valle e contemporaneamente convogliare in detto canale le acque provenienti dagli scaricatori delle fognature.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

[...]

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. Da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

2.2 NORMATIVA REGIONALE

In attesa dell'adeguamento, con apposita legge, dell'ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova applicazione l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

Articolo 20:

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

Allegato F: informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;

b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;

c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;

- d) *gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;*
- e) *i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- f) *le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;*
- g) *le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

L'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 4/2008 richiede, tuttavia, un adeguamento della normativa. In attesa di tale adeguamento la Regione con **D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931**, ha definito i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica.

ALLEGATO II INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda l'applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l'elaborazione e l'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

L'attuale ordinamento prevede in ambito piemontese differenti procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, fra cui quelle sotto elencate che risultano particolarmente rilevanti, nell'ambito del presente provvedimento, ai fini dell'integrazione della VAS nel sistema della pianificazione:

1. *Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
2. *Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007;*
3. *Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
4. *Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i..*
5. *Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
6. *Strumenti Urbanistici Esecutivi.*

Ambito di applicazione

[...]

- *deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:*
 - *Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
 - *Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.*

• *si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:*

- *Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;*
- *Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;*
- *Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ;*
- *Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.*

All'interno di tale procedura si verifica:

- *se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;*
- *se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).*

• *sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:*

- *Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;*
- *Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);*
- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.*

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998. Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il

mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. [...]

“ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento”

Ulteriori chiarimenti procedurali sono contenuti nel Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali 18 dicembre 2008 “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1” (B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008) e nel successivo Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”. B.U. n. 51 DEL 24/12/2009.

Con l'entrata in vigore della **L.R. 3/2013** sono state fornite ulteriori indicazioni n merito all'assoggettabilità alle procedure di VAS; in particolare, in merito alle varianti parziali si riporta l'art. 17

Art. 17 bis (Varianti semplificate)

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:

a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;

b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento.

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.

12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse. 14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

a) la relazione illustrativa;

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

3. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO

3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

3.1 .1 Piano Territoriale Regionale

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Nell'ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio è stato adottato, con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) e pubblicato sul B.U.R. N. 51 del 18 dicembre 2008. Lo strumento interpreta la struttura del territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le varie parti del territorio (fisici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici) e stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione.

Il comune di Buttigliera alta è compreso all'interno dell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n° 9 che fa capo a Torino. Di seguito si riporta la scheda che sintetizza, per l'area in oggetto, gli obiettivi e le strategie di livello regionale in merito alle tematiche ambientali.

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO				
Obiettivi	Componenti strutturali strategiche da QRS	Strategie a livello regionale	Strategie a livello provinciale o di PTI	
1.1. Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali		Schede Minucchi: promozione di forme di coordinamento metropolitano, sui grandi processi di trasformazione, per efficace condivisione reti infrastrutturali e dei servizi e per definire localizzazione attività terziarie sovralocali	Piano strategico 2 To: Efficienza rete tra aziende, università e istituzioni, per accelerare e canalizzare i flussi informativi e i saperi tra agenti socio-economici: rete delle istituzioni pubbliche come volano di servizi, risorse finanziarie, sostegno alla definizione di una visione strategica e azioni di governance; innovazione come una costante di rinnovamento e progresso economico Affermare una cultura metropolitana transcalare; valorizzare policentrismo; sviluppare un approccio selettivo e più territorializzato delle progettualità locali	
1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale	-sup parchi (10°) -eccellenze??	Relaz annuale di sintesi, sistema reg aree protette: Corona verde: progetto di ricostruzione di un sistema di connessioni ecologiche. Parco la Mandria	Piano Prov. attività estrattive: Salvaguardia continuità verdi e varietà biologica e vegetale; incremento creazione corridoi ecologici e reti ecologiche; diffusione specie a rischio; riduzione fattori di pressione e cause di riduzione o degrado aree naturali, biodiversità e paesaggio Progetti di messa in rete di aree naturali protette: Progetto To città acque, Progetto Anello verde parco della collina, Progetto Corona verde Agenda strategica di Avigliana: Miglioramento e ricostruzione patrimonio biodiversità Tangenziale verde e laghetti Falchera: Creazione fascia verde di collegamento tra parchi urbani Analisi paesistico ecologica del territorio agrario della Prov: Tutela della stabilità ambientale Studio prov sistema aree verdi: Sviluppo politica strategica spazi verdi provinciali per individuare principali strutture ambientali territoriali esistenti, evidenziare caratteristiche e criticità e indicare ipotesi di realizzazione di rete ecologica sfruttando corridoi fluviali Corona verde: Riqualificazione ambientale, naturalistica, culturale e	

			ricreativa area metropolitana; ricostruire rete che unisca aree protette e elementi di interesse storico-architettonico, integrazione con circuito residenze sabaude; collegamento tra aree naturali con percorsi diversi; aree verdi distribuite uniformemente su territorio metropolitano; sistema efficiente di relazioni ecologiche, culturali e infrastrutturali; attivazione processi di manutenzione e sviluppo economico del territorio legati a progetti di riqualificazione ambientale; definizione quadro di fruizione turistica verificata in funzione esigenze di tutela. Proposta ampliamento Riserva confluenza Orco-Malone-Po, del Bosco del Vaj, della Collina di Superga, collegamento laghi di Avigliana e collina di Rivoli, collina morenica tutelata come zona di salvaguardia; costituzione area protetta Monte San Giorgio di Piosasco 3 PISL (Piobesi-None, Rivalta, Parco Mandria) che si collegano a Corona verde: promozione e realizzazione connessioni	
--	--	--	--	--

1.3. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, insediativi e culturale del territorio	-patrimonio architettonico (7°, cl 5) -musei (1°, cl5)	Programma turistico operativo: Sistema/circuito delle residenze sabaude con estensione al canavese e al cuneese; (con opportunità di "consumo turistico" di Torino per brevi soggiorni) Complesso della Venaria Reale	Comissioni Piano illuminazione To: Valorizzazione notturna con illuminazione dei beni architettonici e ambientali Piano colore To: Riqualificazione immagine città, valorizzazione scenari fisici e tutela patrimonio edilizio PISL Venaria: Valorizzazione Reggia Venaria e parco Mandria, potenziale elemento attrattore Piano strategico 2 To: Costruzione sistema residenze sabaude da proporre a mercato culturale e turistico; percorribilità tra residenze in quadro unitario, funzionale e comunicabile PTI Venaria: Sistema reggia Venaria-parco da valorizzare operando su tutela e valorizzazione del paesaggio e su utilizzo durevole	
1.4. Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio	-paesaggi rilevanti (3°, cl4) -eccellenze??		Analisi paesistico ecologica del territorio agrario della Prov: Tutela dei paesaggi storici e di pregio Piano strategico 2 To: Progetto Corona delle delizie a rafforzamento sistema paesaggistico in rapporto a valorizzazione patrimonio culturale PTI Venaria: Sistema reggia Venaria-parco da valorizzare operando su tutela e valorizzazione del paesaggio e su utilizzo durevole Aree di pregio della collina morenica aviglianese	
1.5. Riqualificazione del contesto urbano e periurbano	-sup urbaniz totale (1°) -sup urbaniz residenziale (1°) -sup urbaniz produttiva <u>-dispersione 1991-01 (5°)</u> <u>-densità pop (1°)</u>		Progetti e azioni comune To: Riqualificazione e recupero urbano (in particolare di aree industriali e di proprietà ATC) Vari programmi e progetti integrati: Realizzazione nuove strutture e potenziamento delle esistenti di servizi pubblici e attività terziarie per industrie	


			Piano strategico 2 To: Cultura come fattore di rigenerazione urbana e territoriale PTI Rivoli: Interventi sul settore produttivo e suoi servizi con obiettivo sostenibilità, es. aree produttive ecologicamente attrezzate	
1.6. Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali	---			
1.7. Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali	Parco Fluviale del Po Parco Dora ??		Agenda 21 To: Riduzione rischi idrogeologici e di contaminazione per tutelare e migliorare la qualità delle risorse idriche; miglioramento qualità sistema ambientale fiumi-parchi Corona verde: Realizzazione rete connettiva di corridoi fluviali creando rete periurbana e metropolitana; ampliamento zona di salvaguardia della Stura di Lanzo; connessione ecologica lungo la Dora Riparia e esigenza di predisposizione di un piano di assetto territoriale del Rio Tepide To città d'acque: Costruzione parco fluviale che unisca e integra i 4 fiumi di To PTO Po: Tutela e valorizzazione fascia fluviale del Po Contratto di fiume del Sangone e della Stura di Lanzo (governance efficace a scala di bacino idrografico) Progetto recupero laghi di Falchera	
1.8. Rivitalizzazione della montagna e della collina	---			
1.9. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse	-siti da bonificare (1°)		Rapporto su stato dell'ambiente e sulla sostenibilità di To: Possibilità recupero e valorizzazione aree dismesse o degradate in contesto che legghi To con periferie, aree di cintura con aree verdi	

3.1.2 Piano Paesistico Regionale

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale.

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale (Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del territorio (Art.1, Norme d'Attuazione Ppr).



Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

- [1]. Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate nella Tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
- [2]. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

Indirizzi

- [3]. Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

- [4]. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
- a. riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
 - b. non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
 - c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
 - d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

Art. 25. Patrimonio rurale storico

- [1]. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
- [2]. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
- a. le permanenze di centuriazione di età romana;
 - b. le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
 - c. le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
 - d. le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo);
- si identificano inoltre le aree con:
- a. la presenza stratificata di sistemi irrigui;
 - b. i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

Direttive

- [3]. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
- a. castelli agricoli e grange medievali;
 - b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
 - c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
 - d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
 - e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
 - f. i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
 - g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.
- [4]. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
 - I. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
 - II. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
 - III. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

[1]. Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:

- a. luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
 - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
 - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
 - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
- b. bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
 - I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
 - II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.

[2]. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a. tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
- b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
- c. salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
- d. valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e. tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f. riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

Direttive

[3]. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:

- a. istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
- b. definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e. subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da

parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

Componenti storico-culturali

<i>Centri storici per rango</i>	2	Avigliana		
<i>Centri storici per rango</i>	3	S. Ambrogio		
<i>Direttrici romane e medievali</i>		strada Astensis via di Francia (modifica al tracciato romano) via Fulvia		
<i>Strade al 1860</i>		Torino-Chambery, Saluzzo-Avigliana		
<i>Rete ferroviaria storica</i>		Torino-Modane		
<i>Insed. e fondazioni romane</i>		Villa romana in loc. Grange di Rivera Caselette, villa romana Almese, grange Rivera		
<i>Insed. di fondazione</i>		Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana		
<i>Insed. con strutture signorili</i>		S.Ambrogio Fiano Caselette Villardora Avigliana Reano		
<i>Insed. con strutture religiose</i>		S.Ambrogio		
<i>Castelli isolati</i>		Villar Dora (Torre del Colle)	<i>Chiese isolate</i>	Avigliana
<i>Castelli isolati</i>		Varisella (Baratonìa)	San Pietro	
<i>Sacri monti e santuari</i>		Santuario della Madonna dei Laghi	Avigliana	
<i>Grange e castelli rurali</i>		Brione:grangia dell'Abbazia di Casanova		
<i>Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei alpini</i>				
<i>Poli della paleoindustria e sistemi della produzione otto-novecenteschi</i>				

Componenti percettivo-identitarie

<i>Rilievi isolati e isole</i>				
<i>Fulcri visivi</i>	Buttigliera Alta Abbazia di Sant'Antonio Villar Dora Torre del Colle	Sant'Ambrogio Sagra di San Michele Varisella Castello di Baratonìa	Avigliana Ins. strutt. signorili/militari	Avigliana Sant.Madonna Laghi
<i>Punti di vista panoramici</i>	Terrazzo Sacra di San Michele Sant'Ambrogio di Torino		Moncuni (Monte Cuneo) Avigliana	
<i>Percorsi panoramici</i>	SP184: tratto da Villarbasse a Trana; SP185: tratto da Reano a Buttigliera Alta; SP186: tratto da Rosta ad Avigliana; SP186, SR589, SP190: lungo Lago Grande di Avigliana; SP188: tratto da Valgioie, Mortera al Lago di Avigliana; SP190: tratto dal Lago di Avigliana a Giaveno; SP197: tratto da Almese, Rubiana, Val della Torre, Colle d. Lis a Viù; SS24: Tratto nei pressi di Caselette e Grangiotto; SS25: tratto verso Sant'Ambrogio di Torino			

Componenti naturalistico-ambientali

<i>Praterie</i>	estese alle sole unità 3704-3705-3706-3708
<i>Prati stabili</i>	estesi alle sole unità 3701-3702-3703-3704-3705-3707
<i>Boschi</i>	estesi all'intero ambito
<i>Cime</i>	Monte Musinè

Paesaggio agrario

<i>Aree agricole biopermeabili</i>	estese alle sole unità 3705, 3706
<i>Cap. d'uso del suolo di classe II</i>	estesa all'intero ambito escluse le unità 3706-3708

AMBITO 37 – ANFITEATRO MORENICO DI AVIGLIANA

Obiettivi	Linee di azione
1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Estensione dell'attuale area protetta a saldatura tra il parco naturale di Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli, per salvaguardare i territori ancora naturali della zona morenica, e quale strumento per la promozione e la gestione sostenibile del territorio.
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici prative e prato-pascolive stabili; valorizzazione delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-artistiche; conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi).
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disorganico sviluppo edilizio del secondo dopoguerra, soprattutto nelle aree del fondovalle della Val di Susa.
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento dello sviluppo di tessuti arteriali nel fondovalle, soprattutto lungo le linee infrastrutturali delle S.S. 24 e S.S. 25.
1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesistico o produttivo.	Limitazione dei nuovi insediamenti non direttamente indirizzati alla valorizzazione dei luoghi, soprattutto in corrispondenza del versante solatio della Valle di Susa, nell'area di Villardora, Almese e Rubiana.
1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Ridisegno dei sistemi insediati con mantenimento degli intervalli tra nuclei e valorizzazione degli "effetti di porta", in relazione al fondovalle della Val di Susa.
2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	Contenimento della diffusione di robinia e di altre specie esotiche con interventi selvicolturali mirati, in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee.

Indirizzi e orientamenti strategici

Per gli aspetti insediativi è importante:

- arrestare l'espansione lineare dell'urbanizzato nel fondovalle, soprattutto lungo le linee infrastrutturali della S.S. 24 e della S.S. 25;
- evitare la saldatura delle propaggini dell'urbanizzato costruite su strada, sia in asse, sia trasversalmente alla valle, preservando le pause del costruito, soprattutto quando di dimensioni significative;
- privilegiare, per il nuovo costruito, il consolidamento e la densificazione dei nuclei già urbanizzati;
- contenere la dispersione areale del costruito in risalita dei versanti, soprattutto in corrispondenza del versante solatio della Valle di Susa, nell'area degli abitati di Villardora, Almese e Rubiana;
- incentivare operazioni di consolidamento e riqualificazione delle zone di porta urbana, soprattutto nelle aree urbanizzate del fondovalle;
- evitare l'ulteriore frammentazione del territorio agricolo, preservando le diverse aree a carattere rurale e soprattutto le relazioni tra esse (percorsi interpoderali, permanenze di filari alberati ecc.);

3.1.3 Piano di Approfondimento della Valle di Susa

L'approfondimento del Piano Territoriale Regionale per la Valle di Susa si presenta come un'azione di governo di natura strategica che si pone come strumento finalizzato ad affrontare l'insieme delle problematiche ambientali, territoriali e socioeconomiche della valle in modo

coordinato e finalizzato al conseguimento della compatibilità tra la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico e le esigenze infrastrutturali più generali.

Il programma di lavoro del Piano Territoriale Regionale per la Valle di Susa comprende:

- realizzazione dell'Atlante della Valle;
- individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, elaborazione di cartografie tematiche e di sintesi finalizzate al riconoscimento degli elementi morfologici qualificanti e caratterizzanti;
- definizione dell'inquadramento strutturale, contenente gli elementi strutturali esistenti sul territorio;
- elaborazione dello schema strategico;
- elaborazione di esplorazioni progettuali, da realizzarsi per temi o per ambiti territoriali.

In una logica di integrazione ed interazione tra i diversi apporti, la Giunta Regionale ha ritenuto di svolgere ulteriori studi specifici, accompagnati dalla redazione della cartografia relativa e concernenti:

- la lettura del paesaggio della Valle di Susa, anche alla luce degli elementi storico culturali presenti, ai fini della conoscenza dei beni esistenti e dell'individuazione di ipotesi e proposte circa la sostenibilità e l'avvaloramento del paesaggio culturale della stessa Valle;
- lo studio relativo all'assetto idrogeologico dell'area, finalizzato al riconoscimento delle situazioni di dissesto o di rischio ma anche alla definizione di criteri ed indirizzi per una corretta gestione (sistemazione, protezione, mitigazione, manutenzione) delle risorse fisiche e delle dinamiche naturali sul territorio.

Il piano si pone l'obiettivo di supportare le attività di progettazione di opere in conseguenza di eventi prospettati, che determineranno comunque un profondo cambiamento dell'intera struttura della valle e in tal modo potranno essere vagliate non rispetto alle loro singole caratteristiche, ma in relazione al contesto nel quale si calano e in relazione agli effetti (positivi e negativi) che sono in grado di produrre.

3.1.4 Piano Territoriale Provinciale

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2.

Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA).


Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di "area vasta" utili per:

- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzioni policentrica e reticolare;
- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali;
- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali

Buttiglieria Alta ricade nell'Ambito n°4 Amt Ovest.

Il comune di Buttiglieria Alta è classificato come centro storico di categoria 4 (tipo D), cioè di interesse provinciale: *"I centri di tipo D sono parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione; il PTR ne demanda l'individuazione ai soggetti della pianificazione subregionale, cui viene attribuita la relativa tutela e gestione."*

Il PTC2 riconferma gli 86 centri di tipo D individuati dal PTC1 considerando: i centri storici fulcro di interscambio, punti nodali dei percorsi turistici delle zone montane, che si propongono come riferimenti di aree di notevole ampiezza e articolazione; i centri del turismo verde delle valli interne, i centri del turismo bianco, i centri interessati da percorsi turistico-culturali, i centri inseriti nelle aree storico-culturali”.



..... Limite dell'area periurbana torinese (Art. 34 NdA)

Aree protette (Core Areas - Artt. 35-36 NdA)

- EUAP^a Nazionali/Regionali Istituite
- EUAP^a Provinciali Istituite
- EUAP^a PProy009p Proposte provinciali di ampliamento e/o nuova istituzione
- Proposta di riduzione del Parco Tre Denti e Freidouir

Siti Rete "Natura 2000" (Core Areas - Artt. 35-36 NdA)

- IT^a SIC - ZPS
- IT^a - IT^b SIR - SIP

Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (Corridors - Artt. 35-47 NdA)

- Fasce perfluviali*
- Corridoi di connessione ecologica**

Programma piste ciclabili 2009 (Art. 42 NdA)

- Dorsali provinciali esistenti
- Dorsali provinciali in progetto
- Ipotesi di percorso ciclabile lungo il canale Cavour

Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones - Artt. 35-36 NdA)

- AP^a - AP^b Aree a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.lgs.42/2004 e smi e del PTC1
- APProy012p Proposte
- Tangenziale verde sud
- AP Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese
- Tenimenti Mauriziano

Aree boscate *** (Artt. 26-35 NdA)

Aree verdi urbane (Art. 34 NdA)

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso dei suoli **** (Art. 27 NdA)

* Fascia di esondazione A e B da PAI e Programma di ricerca della Provincia di Torino

** Fascia di esondazione C da PAI, Programma di ricerca e altri studi di approfondimento provinciali

*** Fonte TPLA (PTF)

**** Fonte IPLA - anno 2010 - scala 1:250.000

Stralcio Tav. 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere"

L'area oggetto di intervento risulta essere al limite dell'area di pregio proposta dalla Provincia di Torino APProv012p in quanto questa riprende ed integra i confini dei Galassini della zona intermorenica Aviglianese e della Collina di Rivoli.

APProv012p	Denominazione:	<i>integrazione galassini Collina di Rivoli e Zona intermorenica aviglianese</i>
	Destinazione e gestione attuali:	
	Descrizione o Ragione della tutela:	l'area va ad integrare, riprendendo le indicazioni contenute nel progetto <i>Corona Verde</i> , i perimetri dei due "galassini" <i>Collina di Rivoli</i> e <i>Zona intermorenica aviglianese</i> consentendo così di costituire e/o migliorare la connessione ecologica tra i corridoi fluviali della Dora Riparia e del Sangone oltre che con i parchi dei Laghi di Avigliana e del Sistema delle fasce fluviali del Po.
	Comuni interessati:	S. Ambrogio, Villardora, Avigliana,
		Buttiglieria Alta, Reano, Trana, Sangano, Villarbasse, Rivoli, Rosta, Alpignano, Caselette, Rivalta
	Superficie:	4000 ha

Tali aree sono normate all'art. 35 delle NdA:

"c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34."

3.2VINCOLI

L'area interessata dalla variante ricade in territorio tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, nella fattispecie di cui all'art. 136 in quanto rientrante tra i cosiddetti "Galassini" (1D.M 01.08.1985). In particolare si tratta dell'area tutelata della "Zona intermorenica aviglianese".

Il territorio ove insistono le opere da realizzarsi non ricade in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ex RD 3267/1923 e L.R. 8 Agosto 1989 n°45.

Il territorio non ricade in area protetta né esistono SIC o SIR nell'area di intervento o nelle immediate vicinanze, tali da poter essere interessati dalle opere in progetto.

4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO DELL'AREA

Il territorio comunale di Buttigliera Alta, situato in Provincia di Torino, si estende allo sbocco in pianura della Val di Susa, nel settore compreso tra le cerchie moreniche dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana situate in destra idrografica della Dora Riparia e il fondovalle alluvionale del corso d'acqua stesso.

L'alveo della Dora Riparia rappresenta il limite settentrionale del territorio in oggetto, e risulta orientato est-ovest con direzione di deflusso verso oriente; presenta un andamento unicursale prevalentemente sinuoso, solo a brevi tratti meandriforme.

Il territorio in esame presenta vaste aree di versante drenate da un sistema di raccolta delle acque complesso e confluyente in un imbuto situato in corrispondenza della stazione ferroviaria di Rosta.

Il settore ricade sulla Sezione 155100 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di formazioni sedimentarie riconducibili a depositi di età interamente quaternaria, mascherati da una continua copertura erbacea o più limitatamente arborea, che raggiungono spessori considerevoli, in particolare in corrispondenza dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli.

Nel settore di interesse sono riconoscibili tre principali tipologie di copertura quaternaria:


- depositi di origine alluvionale, fluviale o torrentizia, di età olocenica o attuale;
- depositi fluvioglaciali, di età più antica (Riss e Wurm), e con orizzonti superficiali più o meno intensamente alterati e pedogenizzati;
- depositi di origine glaciale, sotto forma di cordoni morenici o di altri sedimenti di origine glaciale o periglaciale, più o meno rielaborati in fasi successive;

Questa distinzione, indicativa peraltro delle differenti caratteristiche litotecniche e geomeccaniche dei terreni, rispecchia la particolare storia geomorfologica evolutiva dell'areale in oggetto, condizionata in modo determinante dalla presenza dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana e dalle sue modificazioni morfologiche avvenute nel corso delle ere geologiche passate.

La peculiarità delle modalità di sedimentazione nel settore di interesse risulta infatti essere stata generata da un importante evento geologico venutosi a creare in età pleistocenica, consistito nella messa in posto, in più fasi successive secondo cicli di espansione e relativo ritiro, di potenti coltri di depositi glaciali da parte del ghiacciaio della Val di Susa.

In seguito l'azione erosiva del corso d'acqua principale ha provocato la reincisione ed il terrazzamento dei depositi precedentemente formati, con deposizione di sedimenti alluvionali di età olocenica.

Le morfologie riconducibili agli originari cordoni morenici (o a quanto è rimasto delle originarie forme) dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana sono facilmente osservabili in corrispondenza del settore centrale e meridionale dei territori comunali, a costituire rilievi collinari a conformazione talora semicircolare. All'interno di questi cordoni sono altresì riconoscibili depressioni di varia forma ed orientazione che rappresentano l'areale di affioramento di depositi di origine fluvio-glaciale o fluviale di età più recente, disposti in accordo con l'andamento semicircolare dei cordoni, depositatisi verosimilmente per opera di antichi scaricatori glaciali o in epoche più recenti da parte di deflussi di bassa energia della rete idrografica minore.



Stralcio da Google su Buttigliera Alta con vista da valle verso monte

4.2 IL PRGC VIGENTE

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con **D.G.R. n. 17-12543 del 24.05.2004** pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004.

Successivamente sono state apportate delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 L.U.R., assunte con le seguenti Deliberazioni:

- Progetto definitivo di Variante Strutturale adottato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.04.2007 e successiva approvazione con D.G.R. n. 18-8580 del 14.04.2008;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 3 approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2007;
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera A) della L.R. 56/1977 con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27.09.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15.07.2010.

- Progetto definitivo di Variante ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.07.2011.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 5 approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 18/06/2013.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 6 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 09.10.2013
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 7 approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 02.04.2014

Inoltre:

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21.07.2005;
- Regolamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.07.2005.

Classificazione del territorio oggetto di intervento

Dal punto di vista degli azzonamenti l'opera ricade interamente in territorio classificato A*, cioè aree destinate alle attività agricole con normativa specifica, normate al capo IV delle NTA.

“Nelle aree destinate ad attività agricole sono obbiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.”



Il canale scolmatore è già previsto al livello di Piano e riportato nella tavola 32 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" aggiornata a giugno 2004. Tale tracciato differisce leggermente da quello di progetto, in quanto è stato necessario procedere ad alcuni adattamenti al fine di preservare alcune aree residenziali.

In base alla citata carta di sintesi il territorio in oggetto ricade in classe IIb "Territorio condizionato dalla presenza di falda superficiale o ristagno d'acqua per difficoltà di drenaggio".

"Le eventuali nuove opere non devono prevedere la realizzazione di strutture interrato. E' inserita in questa classe l'area di località Ferriera a N della zona urbanizzata, impostata sul terrazzo olocenico, esterna alle fasce del Canale della Ferriera, alle fasce del P.S.F.F. e non soggetta ad esondazione in occasione dell'evento alluvionale del 2000. Si tratta dunque di un'area non soggetta a fenomeni di esondazione, il cui fattore limitante è rappresentato dalla possibile presenza della falda a modesta profondità da p.c.. Sono inoltre inserite in questa classe la zona di Prà delle Lame e le aree di fondovalle o a debole acclività dove sono segnalati fenomeni di ruscellamento superficiale."

Nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica (TAV.32) compresa negli STUDI GEOLOGICI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DI ADEGUAMENTO AL PAI il tratto di canalizzazione di prevista realizzazione è stato cartografato con un tracciato in buona parte non corrispondente a quello effettivamente in progetto.

Rispetto quindi alla rappresentazione di questa porzione di territorio riportata nella Carta di Sintesi allegata al Progetto Definitivo della Variante Generale al PRG di Adeguamento al P.A.I. **si rende necessaria la modifica del tracciato del canale previsto nei lavori con le relative fasce di rispetto.**

4.3 LA VARIANTE AL PRGC VIGENTE

Descrizione del progetto dello scolmatore di piena

Attualmente il primo scaricatore di piena é ubicato subito a valle della fognatura dell'insediamento delle fronde a ridosso della strada provinciale Rosta-Avigliana.

Tale scaricatore riversa le sue acque in un'incisione esistente che dopo un percorso di circa 200 metri entra in un insediamento esistente e risulta intubato con una condotta ϕ 30 cm. Tale situazione permane per un tratto di circa 100 metri.

A valle di detto tratto é esistente un tratto di canale avente una larghezza di 50 cm ed una lunghezza di circa 50-60 metri per poi perdersi nei campi.

Per un tratto di circa 300 metri il canale di raccolta non ha più nessuna traccia e riappare immediatamente a monte della strada provinciale Buttigliera Alta-Ferriera ove scarica il secondo sfioratore della fognatura comunale.

Dalla strada provinciale alla confluenza con il rio esistente in Viale Stazione il fosso esistente risulta già stato adeguato.

La scelta della soluzione progettuale è avvenuta anche in considerazione della presenza, nel territorio oggetto di intervento, di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal versante così come confermato del catasto Sabauda e dal quello Napoleonico.

L'edificazione delle aree destinate in passato allo smaltimento delle acque non ha più reso possibile ripristinare i vecchi tracciati. Si è quindi optato per la seguente soluzione progettuale:

- Rifacimento dell'attraversamento sotto strada asfaltata provinciale (Corso dei Laghi) a monte del punto A, con tubo in cls $\phi = 1500$ mm (di competenza SMAT) ;
- Formazione nel tratto A-B di lunghezza 145,00 m di una tubazione in cls $\phi = 1500$ mm (di competenza SMAT);
- Formazione nel tratto B-C C' di lunghezza 282,00 m di una tubazione in cls $\phi = 1500$ mm (di competenza SMAT);
- Realizzazione nel tratto C'-D di lunghezza 196,00 m di canale a cielo aperto con fondo in cls di larghezza 1,00 m e altezza 0,50 m e sponde con pendenza 45° rivestite con materasso tipo Reno, altezza interna 1,50 m (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Formazione nel tratto D-E di lunghezza 12,00 m di una tubazione in cls $\phi = 1500$ mm (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Realizzazione nel tratto E-E' di lunghezza 120,00 m di canale a cielo aperto con fondo in cls di larghezza 1,00 m e altezza 0,50 m e sponde con pendenza 45° rivestite con materasso tipo Reno, altezza interna 1,50 m (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Formazione nel tratto E'-F di lunghezza 33,00 m di una tubazione in cls $\phi = 1500$ mm (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Realizzazione nel tratto F-G di lunghezza 113,00 m di canale a cielo aperto avente sezione trapezoidale in terra non rivestita con larghezza di fondo pari a 1,50 m, altezza 1,50 m e sponde con inclinazione 45° (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Realizzazione nel tratto G-H di lunghezza 220,00 m di canale a cielo aperto avente sezione trapezoidale non rivestita con larghezza di fondo pari a 1,50 m, altezza 1,50 m e sponde con inclinazione 45° (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Realizzazione nel tratto H-I di lunghezza 60,00 m di canale a cielo aperto avente sezione trapezoidale rivestita (di competenza Comune di Buttigliera Alta);
- Tratto IL della lunghezza di 810 m a sezione trapezia già eseguita.

Lungo i tratti di canale a cielo aperto adiacenti alla strada (tratti C'-D e E-E') si prevede la posa di un parapetto rustico in legno a croce di Sant'Andrea, come da particolari costruttivi.

Il tracciato è interamente accessibile dalla viabilità di tipo comunale. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di progetto.

Contenuti della Variante semplificata

Dal tracciato di progetto, sopra descritto, dello scolmatore di piena discende la necessità di adeguare lo strumento urbanistico vigente al fine di renderlo compatibile. La proposta di modifica del tracciato e della relativa fascia di rispetto dell'affluente di sinistra del rio Molino nel tratto tra corso dei Laghi e via Greco e l'inserimento del nuovo tracciato dello scaricatore di piena della fognatura in progetto con relativa fascia di rispetto prevede quanto segue.

Nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica (TAV.32) compresa negli STUDI GEOLOGICI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DI ADEGUAMENTO AL PAI l'affluente di sinistra del rio Molino è stato cartografato con un tracciato in parte non corrispondente a quello effettivamente esistente. Questa difformità si rileva nel tratto compreso tra la borgata Cornaglio e via Greco.

I frequenti disagi patiti dalle abitazioni sussistenti proprio nel tratto del suddetto rio prossimo alla borgata Cornaglio, poche centinaia di metri a valle del corso dei Laghi, hanno reso necessario un intervento di razionalizzazione che si è concretizzato nella progettazione di un nuovo canale che

sostituisce in parte e migliora il deflusso di piena delle acque provenienti da monte, essenzialmente dal villaggio Le Fronde, dal golf club e dal fosso colatore del corso dei Laghi.

Rispetto quindi alla rappresentazione di questa porzione di territorio riportata nella Carta di Sintesi allegata al Progetto Definitivo della Variante Generale al PRG di Adeguamento al P.A.I. si è resa necessaria la modifica del tracciato dell'affluente di sinistra del rio Molino nel tratto tra corso dei Laghi e via Greco e il tracciamento ex novo dello scaricatore in progetto con le relative fasce di rispetto.

Le summenzionate modifiche per errori materiali (errato tracciato di corso d'acqua esistente) e le integrazioni (inserimento nuovo canale scolmatore in progetto) alla Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica (TAV.32) sono oggetto di Variante Semplificata di P.R.G..

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO

5.1 PAESAGGIO E ASPETTI STORICO CULTURALI

A livello di area vasta, in base alla Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali (IPLA – Regione Piemonte, 2005) l'area oggetto di intervento ricade nel sottosistema FI Rivoli-Avigliana, sovraunità FI4:

Inquadramento territoriale ed ambientale a livello di Sistema di Paesaggio: F - Anfiteatri morenici e bacini lacustri:

Rilievi collinari prodotti da fenomeni glaciali, più o meno estesi e consistenti, possono raccordare pianure a sbocchi vallivi (Rivoli- Avigliana) o intercludere consistenti piane coltivate (Eporediese). La presenza di un manto forestale, dove è stato conservato, ne disegna i contorni (Ivrea, Rivoli-Avigliana) o ne rappresenta la caratteristica preminente (Verbano). I luoghi, seppur non così idonei alle coltivazioni, hanno conosciuto una capillare penetrazione agraria ovunque le condizioni del rilievo lo hanno consentito, sovente ritagliata in stretti corridoi intermorenici. Caratteri particolari e più addensati insediamenti intorno ai laghi (Maggiore, Orta, Avigliana, Candia e Viverone) per effetti di mitigazione climatica

Sottosistema Rivoli Avigliana FI

Una copertura boschiva a ceduo, sufficientemente conservata, si estende solo dove le colline moreniche presentano pendii più erti. Si pratica l'agricoltura dai tempi più lontani dove il rilievo è meno aspro. Poco spazio è riservato in genere al bosco più termofilo di latifoglie, che sopravvive in piccoli lembi, dove ha potuto arroccarsi lasciando nei valloncelli spazio a specie invadenti che hanno sostituito le piante originarie. Spazi aperti nel verde sono definiti dalle conche lacustri.

Sovraunità: FI 4

Ambienti agrari e urbani Diffusa urbanizzazione tra i coltivi, nelle adiacenze del continuo edificato.

L'area ricade, inoltre, all'interno dell'ambito 37 del Piano Paesistico Regionale, della cui scheda si riporta uno stralcio per gli aspetti attinenti all'area in esame.

Descrizione ambito

[...] Lo sbocco verso la pianura torinese della valle della Dora Riparia è marcato da conformazioni moreniche, particolarmente rilevanti e leggibili sulla sponda destra del fiume, storicamente interessate da un rapporto complesso tra aree di strada, insediamenti e regime fluviale. [...]

Tra Avigliana e Rivoli si dispiega un fascio di strade storiche, con andamenti mutevoli nelle diverse fasi di utilizzo: prevale un itinerario di fondovalle, ma discosto dall'area direttamente esondabile, segnato dalla presenza religiosa della precettoria antoniana di Sant'Antonio di Ranverso, il tracciato ottocentesco dell'attuale SS 25 passa a lato del nucleo, modificandone la percezione e il significato. [...]

La collina morenica presenta copertura boschiva, storicamente oggetto di valorizzazione economica ma di più modesta estensione, erano vasti gli alteni e i coltivi, ora risorsa importante per l'area metropolitana torinese; nelle parti pianeggianti prevalgono seminativi secondo una struttura rurale a cascine, con modalità insediative analoghe a quelle della pianura torinese.

Caratteristiche naturali (aspetti fisici ed ecosistemici)

[...] L'area centro-meridionale a morfologia collinare propriamente morenica, costituita dai rilievi detritici, piccole vallecole e dai due laghi con agricoltura policolturale marginale e vaste superfici forestali a quercu-carpineti, castagneti, robinieti e neoformazioni, è anch'essa interessata da una diffusa presenza antropica, legata all'indotto residenziale della cintura torinese, incentivato dalla indubbia valenza di pregio di un'areale collinare e lacustre raro e unico per la sua posizione di raccordo fra pianura e montagna con emergenze architettonico culturali come il Castello di Avigliana e, come sfondo, la vicina Sacra di S. Michele, dalle quali si può godere di panorami di grande effetto tra le Alpi e la pianura.

Il pregio di queste superfici, oltre che per la fruizione di panorami molto vari, è costituito dalle morfologie dolci e ondulate, tipiche delle formazioni moreniche, che alternano il pendio al pianoro dove, soprattutto sulle esposizioni più favorevoli, l'urbanizzazione residenziale estensiva si alterna all'agricoltura residua. Rimangono meno intaccate dall'edilizia ovviamente le zone più pendenti e con esposizioni più sfavorevoli, dove sopravvive il bosco, spesso in condizioni di abbandono. L'agricoltura è marginale sia per caratteri intrinseci al territorio, a bassa fertilità, sia perché ridotta ormai a poche zone sempre più ristrette e frammentate, come ad esempio nel comune di Rosta, dove la zona di transizione fra morfologia morenica e piana alluvionale, da sempre coltivata a prato avvicendato per altro di scarso valore foraggiero, sta subendo un'ulteriore espansione edilizia, che, colonizzate le zone più alte e più favorevoli, ora occupa gli ultimi lembi disponibili dell'area bassa.

Emergenze fisico naturalistiche

[...] paesaggi rurali tradizionali, con appartate vallecole a prato e cereali, talora con spettacolari massi erratici, e circostanti cordoni morenici boscati, che si svelano percorrendo la fitta rete di viabilità rurale; [...]

Caratteristiche storico culturali

Fattori strutturanti

Sistema stradale storico in destra Dora Riparia, con presenze di età romana e altomedievale (San Massimo di Collegno e aree archeologiche ad quintum, in ambito 44; scavi e area presso trucc Perosa a Rivoli), bassomedievali ecclesiastiche (precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, sistema delle chiese di Avigliana, con le vaste aree aperte presso le chiese di Santa Maria e di San Pietro) e fortificate (torre della Bicocca di Buttigliera, castello e cinta urbana di Avigliana in contesto a scala ampia, castello e mura di Sant'Ambrogio), fino all'età moderna (fortificazioni alla moderna di Avigliana); parti di tracciato di viabilità storica; elementi salienti e di pregio assoluto sono la Sacra

di S. Michele, la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso con gli adiacenti terreni rurali e i tratti viari storici (medievale e nuovo rettilineo ottocentesco, raccordati dal viale d'accesso) e l'area archeologica del castello di Avigliana; [...]

Fattori caratterizzanti

Sistema insediativo e fortificatorio pedemontano presso l'imbocco della Val Sangone (ambito 42): dall'area del castello di Avigliana al castello di Reano;

brani del sistema rurale della pianura rivolese-rivaltese alla testata della morena, sia verso nord, sia verso sud (direzione Rosta): nuclei di cascine storiche, sistema dei viali di accesso e dei percorsi di servizio in terpoderali, opere irrigue;

area rurale lungo gli scolatori dei laghi di Avigliana, tra l'area industriale ai piedi del castello di Avigliana e le espansioni di Sant'Ambrogio;

area industriale dell'ex dinamitificio Nobel (dal 1872; attualmente Ecomuseo), da integrare con altre emergenze di archeologia industriale nelle basse valli Susa (Ferriere di Buttigliera, Manifattura di Sant'Ambrogio).

Dinamiche in atto

Abbandono delle attività agro-forestali tradizionali, con tendenza ad una polarizzazione con alternanza urbano-bosco abbandonato.

Dal punto di vista insediativo:

- *espansione edilizia residenziale in tutti i comuni dell'ambito 37;*
- *espansione infrastrutture viarie e produttive lungo l'asse della valle di Susa;*
- *pressione antropica sul territorio in genere.*

Condizioni

Caratteri di pregio sono riscontrabili nell'ambito morenico (unico ambiente in Piemonte, con l'anfiteatro di Ivrea e in parte del Lago Maggiore) in cui il paesaggio culturale seminaturale ha bassa stabilità a causa della elevata pressione antropica e della dismissione agricola. [...]

Inoltre, per gli aspetti naturalistici ed agroforestali si segnalano:

- *alterazione dei caratteri di riconoscibilità dei luoghi nelle zone di espansione residenziale e di infrastrutture viarie e produttive in ulteriore espansione;*
- *perdita dei caratteri naturali del paesaggio in genere;*
- *alterazione dell'ecosistema lacustre, di palude e fluviale per prelievi idrici irrigui non sufficientemente regolamentati e gestiti;*
- *rischio elevato di incendi nella fascia pedemontana, prevalentemente in castagneti, querceti e nei rimboschimenti;*
- *degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono;*
- *taglio dei cedui invecchiati ed in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco; in particolare tagli a scelta commerciale con prelievo indiscriminato dei grandi alberi, soprattutto delle riserve di querce a fustaia, con utilizzazioni fatte da personale non specializzato. [...]*

La diffusa presenza di patrimonio storico rurale (nuclei in aree collinari boschive (come la Collina di Rivoli), cascine e piccoli insediamenti aggregati di pianura), è ancora leggibile, ma ad alto rischio di compromissione.

In dettaglio l'area attraversata dal tracciato si presenta come una vallecola, con andamento leggermente degradante verso est e disposta parallelamente all'asse di valle principale, separata da questa da un cordone morenico, in parte boscato, ed in cui l'edificazione di tipo residenziale sta sempre più sottraendo spazi al paesaggio rurale, snaturandone l'aspetto. Anche la presenza di filari, che un tempo costeggiavano i confini di proprietà e caratterizzavano un paesaggio agrario estensivo e seminaturale, è ormai estremamente ridotta e frammentata.

5.2 VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO

Il territorio oggetto di intervento è caratterizzato da una notevole presenza di superfici urbanizzate e di tipo agricolo, sia intensivo che estensivo. Dal punto di vista vegetazionale il territorio è caratterizzato prevalentemente da prati stabili nella sua parte più di valle, mentre i seminativi occupano l'area intermedia, a monte del primo "terrazzo". Le pendici ed i crinali del versante sono invece occupati da superfici forestali, querceto carpinato nelle porzioni inferiori e castagneto in quelle superiori.

In dettaglio, rispetto alle aree effettivamente attraversate dalle opere in progetto, il tracciato dello scolmatore le opere insistono su superfici a seminativo con alcuni tratti su prato stabile.

Dal punti di vista della vegetazione arborea sono presenti filari arborei arbustivi, per lo più frammentati e residuali e privi di connessioni ecologiche con aree boscate di maggior sviluppo, da monte verso valle:

- filare arboreo, in fregio al canale di raccolta acque a valle di corso laghi: filare arboreo arbustivo, costituito, in destra, da alcuni pioppi ibridi di grosse dimensioni (diam 40 cm) intervallati da acero, frassino e pruno selvatico, in sinistra la fascia arbustiva è formata prevalentemente da noccioli e risulta assente la componente arborea;
- fascia di vegetazione al termine del tratto intubato: si tratta di una fascia di vegetazione ruderale ed infestante a prevalenza di rovo, posta a separazione di due colture, dell'ampiezza di circa 15 m ed interrotta per consentire l'accesso ai campi.
- Filare arboreo arbustivo posto a valle di Strada del Closio, fino a Via Cornaglio: filare arboreo arbustivo misto, costituito essenzialmente da acero, frassino, pruno selvatico, olmo e robinia, lo sviluppo longitudinale è di circa 100 m, mentre quello trasversale è di circa 10 m. Il filare risulta già interrotto in corrispondenza di via del Closio.
- Filare arboreo di gelsi, trattati a capitozza a separazione dei campi, si tratta di uno dei pochi relitti di questo genere di filare divisorio tra i campi nell'area di intervento.

5.3 FAUNA

La legge regionale n°70 del 1996 ***Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*** all'articolo 1 comma1 recita *"La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale"*. Per questo motivo è necessario adoperare tutte le cautele possibili per evitare danni causati dall'attività antropica, ma anzi cercare di favorire la componente animale nello svolgimento delle funzioni biologiche. Il seguente paragrafo è quindi volto ad approfondirne la conoscenza per minimizzare gli impatti.

La zona interessata dagli interventi attraversa superfici agricole inframmezzate da aree urbanizzate. Le analisi faunistiche sono state condotte sia attraverso sopralluoghi specifici di

dettaglio sul sito di intervento, con riguardo a tutto il tracciato della condotta, sia con la consultazione di dati bibliografici.

Mammiferi

Capriolo (*Capreolus capreolus*):

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità nulla per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, mentre maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

Cervo europeo (*Cervus elaphus*)

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità molto bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, mentre maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità medio bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, che consente limitate aree di rifugio e nutrimento. Maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

Lupo (*Canis lupus*):

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità molto bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo.

A causa dell'intensa antropizzazione e delle pratiche agricole intensive, il territorio oggetto di intervento risulta essere estremamente povero dal punto di vista faunistico in generale.

Avifauna

L'avifauna a livello di area vasta è rappresentata dalle specie riportate nell'Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta (1980-1984; T. Mingozzi, G. Boano e C. Pulcher e collab.). L'ambiente fisico morfologico di riferimento è quello dei rilievi prealpini, mentre quello forestale sono i boschi di latifoglie pure o prevalenti.

Sono presenti 75 specie nidificanti, di cui 47 di nidificazione certa, 11 di nidificazione possibile e 17 probabile. Le specie tutelate sono 17.

La ricchezza avifaunistica che si evince dai dati dell'atlante risulta sovrastimata per le aree oggetto di intervento in quanto prende in considerazione anche ambienti limitrofi in cui la biodiversità risulta decisamente superiore, quali i territori boscati della collina morenica o l'area dei laghi di Avigliana. Infatti, andando ad analizzare gli ambienti di unificazione risulta che le specie che, effettivamente, frequentano i luoghi oggetto di intervento (evidenziate in verde in tabella) sono 25, di cui solo 2, la *cincia bigia* e l'*averla piccola* risultano tutelate

Si riportano inoltre le carte dell'idoneità potenziale del territorio ad ospitare le comunità di rapaci, diurni e notturni, secondo il modello Biomod sviluppato da ARPA Piemonte, in quanto queste specie, poste ai vertici della catena alimentare, costituiscono un buon indicatore di qualità ecologica dell'areale. Come si evince dalle cartografie allegate l'idoneità ambientale per i rapaci risulta essere media, a causa dello sfruttamento agricolo del territorio, della presenza di infrastrutture e dalla mancanza di posatoi e zone di nidificazione adeguata.

5.4 ECOSISTEMI

Dal punto di vista ecosistemico, a livello di area vasta, si possono riconoscere i seguenti elementi:

- Aree urbanizzate e infrastrutture.
- Agroecosistema
è un ecosistema di origine antropica, che si realizza in seguito all'introduzione dell'attività agricola, sovrapponendosi quindi all'ecosistema originario, conservandone parte delle caratteristiche e delle risorse in esso presenti (profilo del terreno e sua composizione, microclima, etc.). Nell'agroecosistema si possono però identificare alcune fondamentali differenze rispetto ad un sistema naturale, quali la semplificazione della diversità ambientale, finalizzata a favorire e a massimizzare come estensione le colture in grado di fornire reddito, la necessità di apporti di energia e materia dall'esterno, l'asportazione della biomassa prodotta, sottratta quindi al bilancio energetico.

Le diversità strutturali e funzionali dell'agroecosistema rispetto ad un sistema naturale ne determinano la fragilità dell'equilibrio ecologico. A differenza di un ecosistema, in grado di adattarsi a condizioni sfavorevoli e ad oscillazioni delle popolazioni nocive, l'agroecosistema manca della capacità di autoregolazione (nel ciclo degli elementi nutritivi, nella conservazione della fertilità, nella regolazione degli agenti dannosi). In altre parole, si tratta di un sistema instabile, il cui funzionamento dipende dall'intervento antropico.

Nelle aree oggetto di intervento si può distinguere tra:

- Agroecosistema a maggior grado di artificializzazione: è un ecosistema che necessita di un elevato apporto di energia e materia, vi appartengono i seminativi, i frutteti, i vigneti e le colture orticole.
- Agroecosistema a minor grado di artificializzazione: è un ecosistema che necessita di un limitato apporto di energia e materia, vi appartengono i prati stabili e gli impianti di arboricoltura da legno.
- ecosistema forestale a basso grado di antropizzazione: costituito da formazioni forestali di specie autoctone, in genere non gestite o gestite con finalità specifiche (boschi di protezione) o gestite a fustaia e quindi con tempi e modalità di intervento dilazionate nel tempo. In quest'area afferiscono a questa categoria le fasce di querceto carpinato che occupano le scarpate del primo terrazzo ed alcune formazioni di acero-tiglio-frassino lungo gli impluvi.
- ecosistema forestale ad elevato grado di antropizzazione: comprende i cedui di castagno e di robinia. Si tratta di formazioni gestite con turni di taglio brevi, nell'ordine dei 12-15 anni, gestiti a ceduo e sottoposti a taglio raso con rilascio di matricine. Ciò porta ad una periodica e significativa alterazione dell'ecosistema che non ne permette uno sviluppo completo nelle sue potenzialità.

Seppur degradata, la fascia di castagneto a monte dell'abitato costituisce una importante core area, vista la sua vastità in relazione al territorio e la sua posizione, sul crinale del cordone morenico.

Elementi di minor pregio, quali buffer e stepping zones sono rappresentati dalle aree boscate o a prato stabile presenti a valle dell'abitato e che lo separano dall'area industriale di Ferriera e dalle principali vie di comunicazione. I rii minori, inoltre, svolgono una importante funzione di corridoio ecologico, nel raccordo tra le due macroaree, di monte e di valle.

Le opere in progetto interesseranno unicamente aree agricole di tipo intensivo.

Dal punto di vista della biodiversità potenziale, e quindi della valenza ecosistemica delle porzioni di territorio oggetto di intervento, si fa inoltre riferimento a quanto realizzato da ARPA Piemonte nell'ambito del progetto BIOMOD e FRAGM.

Come si evince dalle cartografie allegate l'area oggetto di intervento presenta una scarsa biodiversità potenziale ed una connettività ecologica estremamente limitata, ciò a causa dello sfruttamento agricolo del territorio e della presenza di infrastrutture, aree urbanizzate ed altri elementi di disturbo per la fauna. Le condizioni risultano nettamente migliori soprattutto a monte del concentrico di Buttiglieria, in corrispondenza del crinale della collina morenica interamente boscata, seppur soggetto a tagli periodici. Condizioni ugualmente buone si riscontrano nella stretta fascia boscata che separa l'area urbanizzata residenziale dal fondovalle della Val di Susa.

5.5 SUOLO

Per l'area oggetto di intervento è disponibile la cartografia pedologica, redatta dal settore suolo dell'IPLA, su incarico della Regione Piemonte, con scala di riferimento 1:250.000.

I suoli che caratterizzano l'area oggetto di intervento afferiscono all'unità cartografica 00189, si tratta di alfisuoli profondi e fini, delle piane alluvionali, classificabili, secondo la nomenclatura USDA come Typic Hapludalf.

Si riporta uno stralcio della relativa scheda:

Morfologia

Questa tipologia pedologica si pone su superfici pianeggianti relativamente antiche, che rappresentano la parte residuale di una pianura oggi rilevabile solo frammentariamente poiché è stata quasi completamente erosa dall'azione fluviale postglaciale. Le superfici suddette sono attualmente sopraelevate rispetto al livello fondamentale della pianura di pochi metri. L'uso del suolo, un tempo orientato prevalentemente alla viticoltura, è oggi dominato dalle produzioni di mais e grano, che hanno relegato la vite a coltura marginale.

Suolo

Suoli evoluti e profondi, ricchi di ossidi di ferro e con tessiture relativamente fini, caratterizzati da drenaggio buono, disponibilità di ossigeno buona e permeabilità moderatamente bassa. Oltre il metro di profondità possono essere presenti livelli ghiaiosi formati da elementi litici a pezzatura anche grossolana. L'orizzonte superficiale, solitamente privo di scheletro, è di colore bruno o bruno intenso, ha tessitura franca o franco-limosa e reazione acida o subacida (neutra in talune situazioni). Gli orizzonti sottostanti (subsoil) hanno colori variabili dal bruno rossastro al rosso scuro, tessiture franche o franco-argillose e reazione prevalentemente subacida (fino a neutra o subalcalina in talune situazioni). Più in profondità possono essere presenti orizzonti ghiaiosi, ricchi di argilla e parzialmente cementati.

Cenni gestionali

Suoli con moderate limitazioni per l'utilizzo agrario. Sono ottimi per i cereali autunno-vernini ma possono fornire anche risultati accettabili con la maggior parte delle colture. Necessitano di lavorazioni attente per evitare la formazione di zolle difficilmente sminuzzabili, di calcitazioni e di adeguate concimazioni. L'apporto di letame favorisce la formazione di struttura e il mantenimento della fertilità. Sono ottimi per l'arboricoltura da legno con specie di pregio.

Si tratta di suoli afferenti alla II classe di capacità d'uso, cioè suoli con limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative. La sottoclasse è S2, indice di limitazioni alla lavorabilità.

5.6 ACQUE SUPERFICIALI

Il centro abitato di Buttigliera Alta si sviluppa in un compluvio tra due versanti formati dalla collina morenica, lungo la strada che collega la zona dei laghi di Avigliana con Rosta.

La particolare condizione orografica della zona delle Fronde e le caratteristiche di bassa permeabilità del substrato morenico fanno sì che, in occasione di scrosci temporaleschi di una certa entità, la rete di fognatura mista e gli scaricatori di piena esistenti, risultino insufficienti al contenimento della piena, favorendo l'esondazione delle acque che si riversano nei campi e nelle vie di transito della zona. Attualmente il primo scaricatore di piena è ubicato subito a valle della fognatura dell'insediamento delle fronde a ridosso della strada provinciale Rosta-Avigliana.

Tale scaricatore riversa le sue acque in un'incisione esistente che dopo un percorso di circa 200 metri entra in un insediamento esistente e risulta intubato con una condotta ϕ 30 cm. Tale situazione permane per un tratto di circa 100 metri.

A valle di detto tratto è presente un tratto di canale avente una larghezza di 50 cm ed una lunghezza di circa 50-60 metri, per poi perdersi nei campi. Per un tratto di circa 300 metri il canale di raccolta non ha più nessuna traccia e riappare immediatamente a monte della strada provinciale Buttigliera Alta-Ferriera ove scarica il secondo sfioratore della fognatura comunale.

Dalla strada provinciale alla confluenza con il rio esistente in Viale Stazione il fosso esistente risulta già adeguato.

5.6 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Per ciò che riguarda gli aspetti attinenti alla componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche si fa riferimento alla Relazione geologica del dott. Giuseppe Genovese, cui si rimanda.

Per ciò che riguarda l'area di intervento si fa riferimento anche a quanto previsto nella Carta di sintesi di cui si è presentata l'analisi nel paragrafo relativo alla pianificazione locale.

5.7 RUMORE

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di zonizzazione acustica del territorio, redatta nel Luglio 2005 dall'Ing. Franco Rocchi e dall'Ing. Luigi Bianchi.

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola riguardante l'area di intervento



Tutta l'area oggetto di intervento rientra nella classe III, aree di tipo misto, *“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.”*

Nei pressi dell'inizio dell'intervento è presente un recettore sensibile, la scuola materna, nella cui pertinenza il territorio ricade in classe I, cioè *“aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici”*

6 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti ambientali ed antropiche che il piano potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e sulle aree che in varia misura potrebbero esserne influenzate.

Al fine di individuare le componenti potenzialmente interferite si è fatto riferimento ad un'ampia matrice di possibili impatti, positivi e negativi, sui diversi settori ambientali, così come individuati nelle “linee guida VIA”, elaborate dall'ANPA su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e integrati in alcuni punti per meglio adattarsi allo specifico caso.

In base al risultato dello screening i fattori ambientali ed antropici su cui porre attenzione, a causa del trasferimento della cubatura, sono:

- Alterazione del Paesaggio
- Sottrazione di vegetazione
- Disturbi alla fauna
- Sottrazione di habitat e riduzione del valore ecosistemico

- Consumo di Suolo fertile
- Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee
- Effetti sul sistema antropico

Paesaggio

La presenza del canale comporterà l'inserimento nel contesto di un nuovo elemento, di tipo lineare, sostanzialmente parallelo a quelli che già connotano il contesto, ovvero la rete di infrastrutture ed i limiti dei campi. La realizzazione delle opere non comporterà la costruzione di manufatti in elevazione, per cui l'opera risulterà scarsamente visibile e non peggiorativa della qualità del paesaggio nel suo insieme, in quanto, un canale di ampiezza ridotta e parte superiore delle sponde in naturale, risulta perfettamente inserito in un ambito agricolo. Il tracciato prescelto ripercorre, inoltre, quello di un antico canale, tombato nel secolo scorso, come si desume dall'analisi dei catasti storici (cfr. allegato).

Vegetazione

L'impatto diretto sulla vegetazione dovuto alle opere in progetto è costituito dalla sottrazione definitiva di vegetazione erbacea, compresi in questa accezione i seminativi.

Fase di cantiere

In fase di cantiere, oltre alle superfici che permarranno prive di vegetazione anche a regime ed il cui impatto sarà descritto più avanti, si renderà necessaria la realizzazione di alcuni tratti di pista per la posa delle tubazioni e di servizio. Tali tratti verranno completamente ripristinati all'uso ante operam, come descritto nel paragrafo relativo ai recuperi ed alle mitigazioni.

Fase a regime

La realizzazione del canale scolmatore comporterà l'eliminazione di aree a seminativo e vegetazione erbacea a prato stabile o di tipo ruderale su tutto il sedime di occupazione del canale. Indicativamente la superficie interessata sarà di circa 2750 mq. Si tratta, se rapportata al contesto in esame, di una superficie di estensione limitata. Sarà inoltre necessario procedere ad un limitato taglio piante a carico del filare di gelsi, stimabile in 1 o 2 esemplari, per i restanti esemplari presenti, considerando il fatto che il tracciato corre sempre al margine di campi o strade è prevedibile un taglio limitato di arbusti su tratti di scarpata stradale, mentre i filari di maggiori dimensioni non saranno interessati.

Le superfici agricole che verranno ripristinate allo stato ante operam saranno circa 5900 mq.

Ecosistemi

La presenza del canale scolmatore comporterà una riduzione non significativa dell'agroecosistema, in rapporto alla superficie disponibile, ed anche la realizzazione dei manufatti non comporterà danni. Gli ambiti interessati non costituiscono, inoltre, elementi di pregio della rete ecologica.

Fauna

Fase di cantiere

In fase di cantiere si potranno verificare disturbi alla fauna dovuti alle emissioni rumorose ed alla presenza dell'uomo, delle macchine operatrici ed all'esecuzione delle opere in generale. Si tratta,

tuttavia, di operazioni svolte in un contesto agricolo ove questo tipo di disturbi è assimilabile alle normali pratiche agricole per cui non si ritiene l'impatto particolarmente significativo.

Fase a regime

Non si prevedono impatti su tale componente.

Suolo

Fase di cantiere

In fase di cantiere l'impatto principale sarà dovuto alla compattazione dei suoli, prescindendo dal consumo di suolo che sarà più avanti analizzato e che riguarda l'assetto finale dell'opera.

La compattazione del suolo sarà dovuta alla presenza delle aree di cantiere ed al transito dei mezzi d'opera necessari. Al fine di mitigare l'impatto, precedentemente all'inizio dei lavori, si dovrà procedere allo scotico del suolo ed al suo accantonamento ed al termine delle lavorazioni si provvederà al ripristino delle condizioni dei suoli mediante la ridistesa del terreno accantonato ed alla sua preparazione mediante le opportune tecniche agronomiche.

Fase a regime

La realizzazione del canale e dei relativi manufatti comporterà il consumo definitivo di circa 0.27 ha di suolo fertile, appartenente alla II classe di capacità d'uso. Si tratta di ottimi suoli agricoli, profondi e con uno sviluppo pedogenetico evoluto. Pur essendo caratterizzati da elevato valore agricolo, nell'ambito dell'area di intervento, questi suoli sono ampiamente diffusi; in questa ottica la sottrazione di 0.27 ha di terreno non rappresenta un impatto particolarmente significativo.

Complessivamente gli scavi ammonteranno a circa 6910 mc, di questi circa 1460 saranno utilizzati per i reinterri e i recuperi ed i restanti 5450, trattandosi di suoli agricoli, dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito alle terre e rocce da scavo (art. 186 del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 4/08; D.G.R. n. 24 – 13302 del 15 febbraio 2010 *"Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.lgs 161/2012"*)

Aspetti Geologici, Geomorfologici e Idrogeologici

Dal punto di vista geologico - geomorfologico non si evidenziano condizionamenti geologico - tecnici sfavorevoli alla realizzazione degli interventi in progetto, consistenti principalmente in lavori di risagomatura e risezionamento d'alveo. Al contrario tale intervento appare necessario ai fini della messa in salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture presenti, e per l'equilibrio idrodinamico del settore interessato, caratterizzato da un elevato grado di antropizzazione ed artificializzazione della rete idrica che risulta allo stato attuale totalmente incapace di smaltire le portate di piena in concomitanza di eventi meteorici. Il corpo d'acqua recettore, in parte di recente realizzazione o adeguamento, risulta già idoneo ad accogliere le portate di progetto.

Sistema Antropico

La realizzazione delle opere in progetto migliorerà le condizioni di sicurezza, dal punto di vista idraulico, degli abitati e delle infrastrutture esistenti a valle degli attuali scaricatori della fognatura mista.

Non si ravvisano interferenze su altre componenti ambientali.

7 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'

7.1 POTENZIALI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERFERITE

In questo paragrafo si intende focalizzare maggiormente gli impatti sulle componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interferite, così come sopra indicati.

La variante in oggetto non presenta particolari elementi di criticità ambientale sia per la tipologia di azioni previste, adeguamento della cartografia di piano al tracciato di progetto del canale scaricatore di piena con la relativa fascia di rispetto, sia per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree oggetto di intervento.

In sintesi si possono fare le seguenti considerazioni in merito agli impatti che la variante genera; impatti intesi come negativi ma anche positivi.

A carico delle componenti paesaggio, vegetazione, fauna ed ecosistemi e suolo si rilevano interferenze non significative in relazione alle caratteristiche qualitative delle componenti stesse e all'entità delle interferenze.

In realzione alle componenti acque superficiali, geologia, sistema antropico si rilevano notevoli miglioramenti delle componenti consistenti nella regimazione e smaltimento delle acque meteoriche che, allo stato attuale, non essendo regimate, provocano in talune situazioni notevoli disagi con potenziali conseguenze sulla formazione di dissesti.

7.2 CRITERI DI ASSOGGETTABILITÀ

Nel presente paragrafo vengono analizzati, in rapporto alla variante di piano in oggetto, i criteri di assoggettabilità alla VAS, così come espressamente individuati dall' Allegato 1 del D. Lgs 4/2008.

Caratteristiche del Piano

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante di piano consentirà di risolvere alcune situazioni di criticità urbanistica e di agevolare l'insediamento laddove già previsto.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Non si ritiene che la variante abbia effetti su altri piani; infatti, il piano non influenza altri piani o programmi in quanto costituisce la normativa di maggior dettaglio per le aree interessate.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La disciplina urbanistica della nuova variante integra soluzioni e prescrizioni, di carattere tipologico e dimensionale degli interventi ammessi, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

La variante di Piano non presenta problematiche ambientali di particolare rilievo. Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La tipologia di piano non rientra tra quelle considerate sotto questo aspetto.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

Carattere cumulativo degli impatti.

Le caratteristiche degli impatti non sono tali da far supporre effetti cumulativi tra di loro.

Natura transfrontaliera degli impatti.

Gli impatti non avranno natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

La variante di piano è finalizzata unicamente a dislocare secondo le effettive necessità la capacità di tipo residenziale, escludendo quindi ogni attività produttiva, per cui non si riscontrano rischi per la salute umana o l'ambiente.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).

Gli impatti saranno limitati allo stretto intorno delle aree in variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

Le aree non presentano caratteri di naturalità, valore artistico o culturale tali da risultare alterati a causa degli interventi ammessi dalla presente variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Non si prevede perdita di qualità ambientale.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Non si ritiene che l'azione di progetto prevista dalla variante possa generare impatti su aree o paesaggi protetti. Peraltro, l'unica tutela è rappresentata dal Galassino della "Zona intermorenica di Rivoli ed Avigliana".

7 CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante semplificata al vigente PRGC relativa all'adeguamento dello strumento urbanistico al tracciato dello scolmatore di progetto

delle acque meteoriche non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Questa variante **non determina, infatti, effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa aree già antropizzate e perché consente la realizzazione di un'opera di pubblica utilità finalizzata al miglioramento di una situazione idrogeologica negativa allo stato attuale.**

La scelta progettuale di realizzare uno scaricatore di piena delle acque meteoriche in tale ambito territoriale ripropone un'opera che già esisteva in tempi passati in tale contesto (così come confermato dal catasto Sabauda e dal quello Napoleonico – vedasi carte storiche allegate) che, a seguito dell'edificazioni, ha perso la sua funzionalità risultando, anche, non più riproponibile come tracciato.

L'edificazione delle aree destinate in passato allo smaltimento delle acque non ha più reso possibile ripristinare i vecchi tracciati

Gli effetti della variante **sono limitati alle aree di intervento e non influiscono su altri piani e programmi.**

Inoltre, risultano compatibili con la pianificazione sovraordinata.

Nel merito:

in accordo ai disposti previsti dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dalla L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 che ha introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, la presente variante semplificata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 **non è da sottoporsi alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS**, in quanto:

- la presente variante semplificata, assimilabile per tipo alle varianti parziali, come indicato nell'Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931:
 - **non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;**
 - **non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;**
 - **riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;**
 - **non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;**
 - **non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);**
 - **non riguarda aree con presenza naturale di amianto.**
- la variante è semplificata ai sensi ai sensi dell'articoli 10 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 ed è esclusa dal processo di VAS ai sensi dei commi 8 e 11 dell'art. 17 bis della L.R. 3/2013 così come modificata dalla L.R. 17/2013, in quanto consistente nell'adeguamento del tracciato dell'impluvio a seguito del progetto definitivo dell'opera pubblica **quale modifica funzionale all'esecuzione dell'opera e limitata ad una porzione puntuale del territorio interessata dall'opera stessa.**
- il progetto del canale è stato assoggettato alla verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98 che si è conclusa con **Determinazione n. 830 del 28/03/2013 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste di esclusione dalla fase di VIA.**

9 ALLEGATI

- **INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO**
- **INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE**
- **CARTA DEI VINCOLI**
- **CARTA DELL'USO DEL SUOLO E DEI TIPI FORESTALI**
- **CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO E DEI BENI ARCHITETTONICI**
- **INQUADRAMENTO SU PIANO REGOLATORE VIGENTE**
- **PLANIMETRIE STORICHE DELL'AREA IN ESAME**